



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
UFFICIO PREPOSTO AI FALLIMENTI

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente-relatore |
| 2) Dr.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) Dr. Michele Cuoco | Giudice |

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato *ex art.* 161 6° co. l.fall., in data 15.05.2013 dalla PRESIDENT ENTERTAINMENT S.r.l., con sede legale in Roma via De Rossi 13 e sede effettiva e centro degli affari in Benevento alla via Perasso 1, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01223280627 e numero del R.E.A. RM-1335743, con legale rappresentante della società Dr. Sandro d'Alesio;

preso atto della comunicazione al P.M. avvenuta in data 16.05.2013 per il prescritto parere ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall.;

letti gli atti del procedimento ed ascoltato il difensore della società ricorrente;

OSSERVA

Il piano, nel rispetto dei dettami dell'art. 160 l.fall (cfr. pagg. 10 ss. del ricorso introduttivo), risulta formulato sostanzialmente sullo schema del concordato mediante assunzione, prevedendo:

- in via principale, la cessione alla "President Hotel S.r.l." con socio unico di tutti i beni costituenti il patrimonio della ricorrente, a fronte dell'assunzione, a titolo di accollo liberatorio, da parte della stessa "President Hotel S.r.l." con socio unico, dell'onere concordatario fino



alla concorrenza della somma di euro 300.000,00, oltre l'accollo della somma di euro 321.235,36, dovuta ai lavoratori dipendenti della società debitrice;

- lo "smobilizzo" e l'incasso di tutti i crediti della proponente, stimati in euro 424.284, 37.

La proposta, così come formulata all'esito delle rettifiche operate dall'esperto attestatore, fa presumere che possano essere soddisfatti gli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei creditori, ossia:

- (i) il pagamento dei creditori privilegiati muniti del privilegio di cui all'articolo 2751-bis c.c. n. 1), dei crediti sorti in prededuzione e delle spese di procedura, nella percentuale del 100%;
 - (ii) il pagamento di tutti gli altri creditori privilegiati di grado successivo all'articolo 2751-bis n. 1) c.c. nella misura del 12,60%;
 - (iii) il pagamento dei creditori chirografari, nella percentuale stimabile nel 4,50%;
- il tutto nel termine massimo di adempimento di quarantotto mesi dalla definitività del provvedimento di omologa.

Secondo il piano di concordato esposto nel ricorso, la proposta di assunzione formulata dalla "President Hotel S.r.l." è sospensivamente condizionata alla stipula, immediatamente dopo l'ammissione della proposta concordataria, di un contratto di affitto di azienda, secondo lo schema allegato alla stessa proposta di assunzione.

Secondo il piano ed il ricorso *"lo stipulando affitto, quale condizione essenziale dell'assunzione dell'onere concordatario, non rappresenta una modalità di liquidazione del patrimonio sociale, ma una misura accessoria ed essenziale per la conservazione della proposta di assunzione; ed infatti, l'assuntore non ha alcun interesse ad accollarsi l'onere concordatario nella misura pattuita se non previo affitto dell'azienda sociale."*

Il contratto di affitto previsto nella proposta di assunzione e recepito dal piano concordatario sarà stipulato anche nell'interesse dei creditori in quanto funzionale all'esecuzione del concordato; l'atto negoziale in commento, quindi, è da intendersi come una sorta di "contratto-ponte" in vista dell'assunzione dell'onere concordatario e della relativa cessione d'azienda.

Giova sottolineare a tal riguardo la rilevanza, laddove nel piano siano indicate



vendite o affitti d'azienda, del controllo del giudice delegato, sotto un profilo meramente formale, non potendo il g.d. ovviamente impedire attività ritenute fondamentali dal debitore e necessarie nell'ottica dell'adempimento del piano.

Cionondimeno, va rammentato che spesso, come nel caso di specie, i piani possano contemplare la previsione che, nello svolgimento della procedura, possa sorgere la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere valutati approfonditamente dal g.d., sotto un profilo di "stretta legalità", per verificare se gli stessi siano in linea e soprattutto funzionali con il programma concordatario stilato nel piano accompagnato dalla relazione di fattibilità del professionista.

La valenza giurisdizionale dei provvedimenti del g.d., con cui si nega o si concede l'autorizzazione, trova conferma nella possibilità di reclamo *ex art. 26 l.fall.*, che consente il definitivo ed ultimo controllo collegiale sulla ritualità dell'atto negoziale.

Dunque e più specificatamente, stante la cessazione di ogni attività da parte della "President Entertainment S.r.l." ed essendo venuta meno, in maniera definitiva, la continuità aziendale, il contratto di affitto dell'azienda della ricorrente potrà consentire, sotto l'egida delle previsioni del piano, di mantenere il valore – nei limiti del possibile – dei cosiddetti *intangibile assets* (quale, esemplificativamente, la clientela), potendo garantire, altresì, la conservazione parziale dei livelli occupazionali, il mantenimento del *know how* aziendale e dell'avviamento oggettivo, sostenendo così l'asfittico tessuto economico locale.

Circa le garanzie di adempimento, va rimarcato che nella bozza di contratto di affitto - a garanzia dei beni appartenenti al ramo di azienda e nell'ottica del puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto – è previsto l'obbligo per la "President Hotel S.r.l." di procurarsi una fidejussione bancaria rilasciata da un primario Istituto Bancario e/o Assicurativo di euro 300.000,00 (trecentomila), avente quale beneficiario la medesima ricorrente/concedente.



- *Della falcidia del credito I.V.A. e delle ritenute fiscali operate e non versate*

Punctum pruriens del piano concordatario in esame è da ritenersi il previsto soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio di grado inferiore a quello di cui all'art. 2751-bis c.c. e, in particolare, del credito I.V.A. e delle ritenute fiscali non versate.

Posto, infatti, che la società proponente ha espressamente precisato che non intende presentare domanda di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter l.fall., in ossequio ad un recentissimo orientamento, pur non consolidato, assunto dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Varese 30.03.2012; Tribunale Perugia 16.07.2012; Tribunale Como 29.01.2013; Tribunale Milano 28.05.2013; Tribunale Cosenza 29.05.2013; Corte d'Appello Genova 27.07.2013; Tribunale Campobasso 31.07.2013), questo Tribunale ritiene di dover affrontare la questione che involge la valutazione dell'ammissibilità di una proposta concordataria nella quale il debitore, senza fare ricorso alla transazione fiscale, preveda che l'Erario, in qualità di creditore per tributi relativi ad I.V.A. ed a "ritenute non versate", possa non essere soddisfatto per intero in relazione a questi tributi.

Trattasi, invero, di una questione rispetto alla quale la S.C. di Cassazione, con le sentenze nn. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011, ha assunto una chiara posizione affermando l'intangibilità e l'insuscettibilità a qualsivoglia falcidia del credito I.V.A. e delle ritenute fiscali non versate pur in ipotesi di concordato non accompagnato da transazione fiscale, e ciò per effetto della previsione dell'art. 182-ter l.fall., indicata come norma "sostanziale" attinente al «trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi».

Più specificamente, va preliminarmente precisato che la Suprema Corte, sul tema, ha statuito che: «... non avrebbe alcuna giustificazione logica e che quindi non sia credibile che il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore assoggettarsi all'onere dell'integrale pagamento dell'I.V.A., imposta armonizzata a livello comunitario sulla cui gestione, si ribadisce, gli Stati non sono esenti da vincoli (si veda Corte giustizia CE, sez. 5^a, 11/12/2008, n. 174), optando per la transazione



fiscale oppure avvalersi della possibilità di proporne un pagamento parziale decidendo per il concordato senza transazione e quindi rimanendo vincolato solo all'obbligo di pagare integralmente il debito nei limiti del valore dei beni sui quali grava la garanzia, peraltro spesso insussistenti come nel caso di imposta gravante sul valore della prestazione di servizi.

La Corte ha aggiunto, inoltre, che: «*deve escludersi che la necessità dell'integrale pagamento dell'I.V.A. comporti quella dell'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore in ossequio al principio secondo cui "il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (l.fall., art. 160, comma 2, u.p.). ... La disposizione che sostanzialmente esclude il credito I.V.A. da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all'ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che, come si è osservato, attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile*».

Ancora, più recentemente, la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini: «*Va premesso che la legislazione vigente impone che nel concordato preventivo il debito I.V.A. debba sempre essere pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, poiché la norma che lo stabilisce va considerata inderogabile e di ordine pubblico economico internazionale (cfr. Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2012, nella causa C-500/10 Belvedere Costruzioni S.r.l., secondo la quale "ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'I.V.A. sia interamente riscossa nel suo territorio")*. Infatti, costituisce diritto vivente il principio (espresso da ultimo da Cass. Civ. 16 maggio 2012, n. 7667; ma nello stesso senso anche da Cass. Civ. 4 novembre 2011, n. 22931) secondo cui "In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 182-ter l.fall., anche per le procedure cui non sia applicabile "ratione temporis" l'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato il primo comma dell'art. 182-ter l.fall., prevedendo espressamente che la proposta, quanto all'I.V.A., può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste la intangibilità del predetto debito d'imposta, in quanto le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli



imponibili relativi a detto tributo, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182-ter nella versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2005, n. 5".

Tale assunto risulta confermato, anche dalla recente disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 7, comma 1, l. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n.179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce, quanto alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, che "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"). In conclusione, né dall'art. 160, né dall'art. 182-ter l.fall., può essere desunta una volontà legislativa che ponga in dubbio il principio di indisponibilità della pretesa tributaria in riferimento al debito I.V.A., consentendone il pagamento dilazionato al di fuori degli accordi di transazione fiscale.

Del resto l'accesso alla procedura di concordato preventivo è atto di autonomia privata, d'iniziativa del debitore, che mira a sfociare nel c.d. patto concordatario con i creditori. Una scelta di questo genere, tutta interna alla volontà del debitore, non può portare, come sua conseguenza, ad elidere gli obblighi giuridici, specie quelli aventi rilievo pubblicistico, come la previsione del versamento dell'I.V.A. alla scadenza di legge, la cui omissione è sanzionata penalmente.

Quindi il concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato tributario di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento al debito I.V.A. scaduto e da versare, in quanto il debitore, pur nella strettoia della propria condizione finanziaria e patrimoniale (propria, quantomeno, della situazione di crisi), ha di fronte a sé una pluralità di soluzioni, a partire dalla transazione fiscale sino al piano che, indicando la prioritaria soddisfazione del debito I.V.A. (peraltro avente rango privilegiato), rispetto a tutti gli altri (e beninteso con le risorse idonee anche di tutti i crediti aventi grado potiore rispetto al credito I.V.A. – come i professionisti nominati dal Tribunale, etc. – onde l'irrilevanza e la infondatezza di ogni richiamo al principio della par condicio dei creditori), ove presentato tempestivamente in vista delle scadenze (e



quindi, previa ammissione del relativo concordato), raggiunga anche l'approvazione dei creditori e la conseguente omologazione del Tribunale, fatti giuridici idonei a consentire la successiva esecuzione dei pagamenti senza falcidie» (Cass. pen. Sez. III, 14 maggio-31 ottobre 2013, n. 44283).

Né può sottacersi, per completezza di trattazione, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/14, depositata l'8 aprile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 103.291,38.

«Il contribuente che, al fine di evadere l'I.V.A., presenta una dichiarazione infedele, tesa a occultare la materia imponibile, o non presenta affatto la dichiarazione, tiene una condotta certamente più "insidiosa" per l'Erario – in quanto idonea a ostacolare l'accertamento dell'evasione (e, nel secondo caso, a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta) – rispetto a quella del contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, omette di versare l'imposta da lui stesso autoliquidata (omissione che può essere dovuta alle più varie ragioni, anche indipendenti da uno specifico intento evasivo, essendo il delitto di cui all'art. 10-ter a dolo generico). In questo modo, infatti, il contribuente rende la propria inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi accertatori: sicché, in sostanza, finisce per essere trattato in modo peggiore chi – a parità di condizioni – ha tenuto il comportamento maggiormente meno trasgressivo. Di tale incongruenza, del resto, si è accorto anche il legislatore, che infatti ha provveduto con l'articolo 2, comma 36-vicies semel, del D.L. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011, a ridurre la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione a 30.000 euro e quella della dichiarazione infedele a 50.000 euro: dunque, a un importo inferiore, nel primo caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'I.V.A., rimasta per converso inalterata. In tal modo, la distonia appena evidenziata è venuta meno.

Insomma, viola il principio di uguaglianza, ed è quindi incostituzionale, la norma che assoggetta l'omesso versamento dell'I.V.A., che sia stata però correttamente



esposta in dichiarazione, ad un “trattamento deteriore” rispetto a quello riservato a chi non presenti affatto la dichiarazione o ne presenti una infedele, essendo questi ultimi illeciti decisamente più gravi».

Orbene, ritiene questo Tribunale che l'interpretazione di legittimità richiamata possa essere rivalutata, aderendo all'orientamento critico formatosi, sul punto, in dottrina e nella giurisprudenza di merito.

«L'accennata tesi, supportata da autorevole dottrina e scaturita da una lettura costituzionalmente orientata delle norme vigenti, in estrema sintesi ritiene falciabile ogni tipologia di credito erariale e, dunque, pure i crediti I.V.A., ritenute e contributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, allorché il patrimonio del debitore non sia sufficiente a coprire il grado di privilegio che li assiste e a condizione che vi sia apporto di beni di terzi e che non sia stata attivata la transazione fiscale (in altre parole, premesso che il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore è facoltativo e che l'articolo 160 l.fall. ammette la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l'uso della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributi incapienti. In tal caso, non troverà applicazione l'art. 182-ter l.fall., ma il principio generale di cui all'art. 160, il quale, in determinate condizioni, consente la falciatura di tutti i crediti privilegiati)» (Tribunale Ascoli Piceno, decreto del 6-14 marzo 2014).

In limine va premesso che caratteristica fondamentale del nuovo modello concordatario è l'ampia flessibilità, di cui gode il debitore, nel predisporre la proposta.

Va altresì chiarito che varie sono sì le modalità di soddisfacimento dei creditori, ma ben precisi sono, per contro, i vincoli che, operando tra l'altro simultaneamente, vengono in rilievo anche in tema di falciabilità dei crediti privilegiati.

In primo luogo, ai creditori privilegiati non può essere offerto un soddisfacimento che sia inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua liquidazione.

In secondo luogo, non può essere alterato l'ordine delle prelazioni.

Più in particolare, ogni volta che su un bene specifico insista un titolo di prelazione (ipoteca, pegno o privilegio speciale), il credito assistito dalla prelazione



può non essere soddisfatto integralmente, quando il valore del bene, certificato dal professionista stimatore di cui all'art. 160, comma 2, l.fall. sia inferiore all'importo del credito.

Laddove invece ricorra un titolo di prelazione non specifico, ossia un privilegio generale (art. 2746 c.c.) - ammesso che il soddisfacimento parziale possa investire anche il credito assistito da privilegio generale - il confronto tra credito e valore del bene va operato sull'intera massa mobiliare e, se il titolo di prelazione gode anche della collocazione sussidiaria sugli immobili, il confronto tra credito e valore del bene va svolto con riguardo all'intero patrimonio del debitore.

Conseguentemente, ove esistano creditori muniti di privilegi generali, il loro trattamento parziale si giustifica solamente quando nel patrimonio non esistano altri beni; da tanto scaturisce che il pagamento dei crediti che si trovano collocati nell'ordine delle prelazioni sottostanti è possibile facendo ricorso, esclusivamente, alla c.d. finanza esterna (cfr. Trib. Roma, 1° febbraio 2012).

Principio cardine, in tema di soddisfacimento dei creditori privilegiati, una volta accertata l'incapienza del patrimonio del debitore, è quello quindi in base al quale non può procedersi al pagamento di un credito privilegiato, se prima non è stato soddisfatto il creditore poziore.

L'inserzione della previsione dell'inalterabilità dell'ordine delle cause legittime di prelazione si giustifica, allora, per il fatto che, avendo previsto il legislatore la frazionabilità dei creditori in classi (il divieto di alterare l'ordine delle prelazioni è espressamente stabilito solo nel concordato con classi), non si potesse ritenere, successivamente, che la stessa possa consentire anche un ribaltamento dei privilegi.

Ebbene, alla luce dell'univoco inquadramento sistematico che precede, può ritenersi che la disposizione di cui all'art. 182-ter (nel prevedere che il credito pur munito di prelazione possa non essere soddisfatto per intero, purché in modo non deteriore rispetto a quello del grado successivo, presupponendo che si passi alla soddisfazione del grado successivo anche senza il totale soddisfacimento del credito anteriore) non alteri l'ordine dei privilegi in senso stretto, ma rappresenti una deroga al principio per il quale finché vi sono beni sui quali soddisfare il credito di rango più elevato non è possibile procedere al soddisfacimento dei creditori successivi.



La “previsione eccezionale” dell’art. 182-ter stabilisce, del resto, che taluni crediti (I.V.A. e ritenute operate e non versate) debbano essere soddisfatti per intero e ciò, dunque, prescindendo dall’esistenza di un patrimonio mobiliare ed immobiliare sul quale quel privilegio sia soddisfatto.

Tirando le fila della congerie espositiva può condividersi l’orientamento di pensiero in base al quale, il debitore, che presenta anche la proposta di transazione fiscale, deve sottostare a tre vincoli:

- ✓ ai creditori privilegiati non può essere offerto un soddisfacimento che sia inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua liquidazione;
- ✓ non può essere alterato l’ordine delle prelazioni;
- ✓ il pagamento necessariamente integrale di I.V.A. e ritenute non versate.

Orbene, in linea generale, in ordine ai presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ed in ordine alla transazione fiscale, innanzi all’interrogativo di ordine sistematico circa l’ambito di operatività del vincolo da ultimo ricordato (ossia nel domandarsi se il pagamento necessariamente integrale di I.V.A. e ritenute non versate rappresenti una limitazione di carattere generale o sia invece confinata a quanto previsto dallo stesso art. 182-ter l.fall.), con motivazioni che questo Collegio ritiene di dover fare proprie, si è ritenuto più ragionevole reputare che tutte le previsioni sui privilegi contenute nell’art. 182-ter si debbano intendere riferite solo al caso in cui nel concordato venga inclusa la proposta di transazione fiscale; tanto è suffragato dalla circostanza che, in giurisprudenza, si è affermato: *«L’art. 182-ter, come è noto, disciplina la transazione fiscale, sub procedimento cui le pronunce sopra menzionate della Corte Suprema hanno riconosciuto natura facoltativa. Il fatto che il divieto di falcidia del credito I.V.A. sia previsto esclusivamente dalla predetta disposizione e non sia stato inserito nell’ambito della disciplina generale del concordato, posta dall’art. 160 l.fall., costituisce un argomento di natura sistematica che non può essere trascurato. Se poi si esamina il testo dell’art. 182-ter l.fall., che recita: "con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", si constata che il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito I.V.A. come un limite imposto espressamente alla "proposta" di transazione fiscale, per cui ritenerne*



l'operatività anche nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura costituisce non solo una interpretazione estensiva non consentita per difetto della eadem ratio - essendo la transazione fiscale finalizzata chiaramente a regolare in modo definitivo i rapporti con il fisco nell'ambito del concordato onde evitare che possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l'esito della procedura - ma anche una interpretazione che contrasta con la lettera della legge» (cfr. Corte d'Appello di Genova 10-27 luglio 2013, Cron. 132, Rep. 1326).

Dunque, ritenuta l'autonomia delle ragioni che giustificano il ricorso alla transazione fiscale, tutte attinenti all'accertamento dei crediti tributari, la transazione fiscale ben può qualificarsi come "istituto di natura tanto eccezionale (Cass. Civ. 22 marzo 2010, n. 6901) che procedimentale", essendovi associati sia aspetti relativi alla determinazione del credito, sia conseguenze in tema di estinzione dei giudizi pendenti.

«La Corte di Cassazione ha evidenziato, in dette sentenze [cfr. sentenze ut supra riportate e richiamate], che "la disposizione che sostanzialmente esclude il credito I.V.A. da quelli che possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all'ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che, come si è osservato, attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile". L'affermazione va condivisa; la norma infatti, pur senza incidere sull'ordine dei privilegi, pone ad esso una evidente deroga, in pregiudizio di tutti quei crediti ai quali è attribuito dalla legge un privilegio di grado superiore perché ritenuti meritevoli in via generale di maggiore tutela, anche in rapporto ad interessi di rilievo costituzionale. Non può quindi dubitarsi della sua natura eccezionale, dalla quale deriva non solo il divieto di applicazione in via analogica, ma anche il divieto di interpretazione estensiva in assenza di una "eadem ratio". In tale prospettiva ritiene il Collegio che la collocazione della norma e il suo tenore letterale acquistino, ai fini della interpretazione della voluntas legis, un decisivo rilievo» (Corte d'Appello di Genova 10-27 luglio 2013, Cron. 132, Rep. 1326).

Orbene, il fatto che il divieto di falcidia del credito IVA sia previsto esclusivamente dall'art. 182-ter della legge fallimentare e non sia stato inserito nell'ambito della disciplina generale del concordato, posta dall'art. 160 della stessa



legge, costituisce un argomento di natura sistematica che, oggettivamente, non può essere trascurato.

Del resto, se si esamina il testo del citato art. 182-ter della legge fallimentare - che recita: “*con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento*” - si può constatare che il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito I.V.A. come un limite imposto espressamente alla “proposta” di transazione fiscale, per cui ritenerne l’operatività anche nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura costituisce, non solo una interpretazione estensiva non consentita, come visto, per difetto della *eadem ratio*, ma anche una interpretazione che contrasta con la lettera della legge.

Infatti, la transazione fiscale è finalizzata a regolare in modo definitivo i rapporti con il Fisco nell’ambito del concordato preventivo, onde evitare che possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l’esito della procedura e ha, quindi, uno scopo specifico, non perseguibile senza il ricorso a tale istituto.

È ormai pacifico che la transazione fiscale (disciplinata dall’art. 182-ter legge fall.) non gode di propria autonomia rispetto al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione, sicché il voto contrario dell’Amministrazione finanziaria non impedisce che il concordato spieghi pienamente i suoi effetti e che, pertanto, in caso di omologazione, il pagamento in percentuale dei crediti fiscali è obbligatorio per tutti i creditori (cfr. Trib. Monza, 15 aprile 2010; Trib. Mantova 22 febbraio 2009; Trib. Roma 27 gennaio 2009).

In particolare, secondo la giurisprudenza di merito (cfr. App. L’Aquila 16 marzo 2011, n. 306) la mancanza di autonomia della transazione fiscale e la possibilità di falcidiare il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria che ha votato in senso sfavorevole al concordato discende dai seguenti elementi:

- l’art. 182-ter l.fall. non si discosta dall’art. 160 legge fall. che prevede la falcidia dei creditori privilegiati tributari, ma aggiunge a tale previsione la disciplina procedurale attraverso cui gli uffici fiscali pervengono al voto;
- il citato art. 182-ter legge fall., inoltre, non scolpisce una vera e propria transazione con reciproche concessioni tra le parti;



- il contenuto precettivo di cui all'art. 160 legge fall. consente la falcidia dei privilegiati e prevale sul principio di indisponibilità dei crediti tributari, che non ha rango costituzionale.

In altri termini, la transazione fiscale è inserita nel piano concordatario e ne condivide gli effetti e le sorti, con la conseguenza che i crediti tributari restano soggetti all'esito della votazione del concordato e del giudizio di omologazione.

La transazione fiscale, infatti, non costituisce un accordo autonomo, ma deve essere inserita nel piano di cui all'art. 160 legge fall. e costituisce una fase endoconcorsuale che si chiude con l'adesione o il diniego alla proposta di concordato preventivo mediante espressione di voto dell'amministrazione finanziaria che resta, comunque, soggetta alle sorti del concordato medesimo e ne subisce gli effetti obbligatori e remissori conseguenti all'omologazione (cfr. Trib. Milano 13 dicembre 2007).

In pratica, mentre il concordato preventivo ha una sua propria funzione autonoma rispetto alla transazione fiscale e può vivere di vita propria, la transazione fiscale, invece, può essere proposta soltanto nell'ambito di altra procedura del sistema concorsuale.

Con la transazione fiscale il debito tributario si "consolida", con la conseguenza che il debitore ottiene il vantaggio della assoluta certezza sull'ammontare del debito verso l'erario, in quanto la pretesa tributaria sarebbe cristallizzata alla data di presentazione della domanda così come quantificata dall'ufficio con esclusione, da un lato, della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche qualora non sia maturata la decadenza; dall'altro, da parte del debitore di contestare pretese anche ove non definitive.

In assenza di transazione con il fisco, al contrario, il debitore non ottiene i richiamati benefici ma può optare per la contestazione della pretesa dell'erario in vista di un minore esborso nel caso in cui gli importi contestati non incidono in maniera rilevante e se il consenso dell'amministrazione finanziaria non è decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza.

Un'ulteriore conseguenza dell'omologazione dell'accordo anche sul debito verso l'Erario è l'estinzione dei giudizi in corso aventi ad oggetto i tributi concordati, effetto,



questo, che non si verifica per gli altri creditori che quando votano sulla proposta di concordato preventivo sostanzialmente formulano il loro consenso soltanto in relazione alla percentuale o alle modalità di soddisfacimento prospettate, ben potendo non solo perseguire l'eventuale contenzioso in corso, ma iniziarlo anche *ex novo* qualora in disaccordo con l'ammontare o la qualità dei crediti indicati nella domanda.

Ancora, spingendo ad un livello ulteriore la riflessione in ordine alla natura tanto eccezionale che procedimentale dell'istituto in commento, l'art. 182-ter l.fall. rappresenta un "*unicum*" rispetto all'ordinamento concorsuale, potendosi desumere tale conclusione dall'ulteriore circostanza che in tale disposizione si trova un'altra eccezione proprio in tema di graduazione: infatti, mentre fuori dalla transazione fiscale il credito chirografario può essere allocato in classi secondo il criterio dell'omogeneità dell'interesse economico, con la transazione fiscale il credito chirografario di natura tributaria deve essere soddisfatto in misura pari a quella offerta per la classe trattata meglio.

Che la transazione fiscale non rappresenti una norma di diritto sostanziale è dato dal fatto che, altrimenti, diversamente opinando, ogniqualvolta vi sia una proposta di concordato - priva di accessoria richiesta di transazione fiscale - con classi di creditori e vi siano crediti dell'Erario di natura chirografaria, questi dovrebbero ricevere un trattamento minimo pari a quello della classe trattata meglio.

Per di più, che l'intangibilità del credito I.V.A. non sia norma sulla collocazione del credito lo si impinge dalla derogabilità rispetto al "*novum*", fissato nell'art. 182-ter, della transigibilità dei crediti tributari. Il credito tributario diventa transigibile da parte dell'Amministrazione nel concordato preventivo, ma con il limite che alcuni di questi crediti non possono essere decurtati bensì solo pagati con dilazione, nella piena operatività del principio di autodeterminazione del legislatore di scegliere, appunto, quali tributi rendere transigibili; trattandosi, nel caso di specie, di materia fiscale che, solo in maniera, indiretta si riflette sul principio della concorsualità creditoria.

Inoltre, «*sulla scorta del rilievo che la qualificazione della norma de qua nei termini dinanzi citati e, quindi, l'inerenza della stessa alla collocazione del credito, ne dovrebbe* [cfr. definizioni di cui alle richiamate sentenze della Corte di Cassazione], *in*



ipotesi, comportare l'operatività non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche nelle procedure esecutive individuali, con la conseguenza che l'estensione della regola del trattamento del credito I.V.A., operata dalle citate sentenze del Supremo Collegio, dall'ambito della transazione fiscale a quello concordatario, lascerebbero comunque, impregiudicata l'imparità di trattamento del medesimo credito nelle procedure esecutive individuali, imparità non consona alla sottolineata peculiare rilevanza comunitaria del credito de quo, e ciò anche a prescindere dal carattere speciale della previsione dettata nella sola disciplina della transazione fiscale. Ritiene, quindi, il Collegio, che possa, almeno astrattamente, seguirsi la tesi secondo la quale il trattamento dell'I.V.A. e delle ritenute previdenziali operato nella sola transazione fiscale trovi giustificazione nello "scambio" tra erario o enti previdenziali e debitore proponente che è tipica dell'istituto in questione, laddove nell'ambito concordatario può astrattamente ritenersi ammissibile la falcidia del credito in questione al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l'unico limite sancito dall'art. 160, comma II, l.fall. e, in particolare, con il vincolo del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione» (cfr. Trib. di Como, decreto del 28-29 gennaio 2013).

Non può sottacersi, del resto, l'ulteriore dirimente circostanza che il pagamento integrale del debito I.V.A. previsto nell'ambito della transazione fiscale, mal si concilia con il principio generale sancito dall'art. 160, comma 2, l.fall., per il quale *"il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione"*, perché se operasse la suddetta previsione eccezionale vi sarebbe una sostanziale paralisi dell'operatività delle procedure di concordato preventivo, strumento negoziale principe nella gestione della crisi di impresa.

Il credito I.V.A., invero, è collocato al posto n. 19 della preferenza dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c. (*"i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752"*), sicché dovendosi pagare per intero il credito I.V.A., dovrebbero pagarsi interamente anche tutti i crediti privilegiati poziori (quasi tutti), con inammissibilità delle proposte di concordato che si discostassero da questa previsione vincolata.

La problematica è stata così superata, in dottrina e in giurisprudenza di merito, considerando l'art. 182-ter l.fall. (come modificato prima dell'art. 32, comma 5, lett. a) del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, e poi dall'art. 29, comma 2, del d.l. 31



maggio 2010, n. 78, nella parte in cui impone il pagamento integrale dell'I.V.A. seppure con dilazione) come norma speciale successiva, di natura eccezionale: «... la non decurtabilità dell'I.V.A. pare pienamente comprensibile solo se la si inquadra all'interno dell'istituto della transazione fiscale. Nell'ottica infatti dell'accordo che l'imprenditore può raggiungere con l'Erario, la norma sull'I.V.A. va a limitare i poteri discrezionali dei funzionari degli enti impositori chiamati appunto a decidere sulla transazione proposta dal debitore.

In altre parole è evidente che lo Stato dopo essersi assoggettato agli obblighi impositivi scaturiti dalla creazione del mercato comune europeo (volti a non alterare la libera circolazione delle merci), non può venir meno a tale impegno acconsentendo ad una decurtazione di risorse delle quali non può disporre.

Tale conclusione emerge con evidenza dalle relazioni ministeriali che hanno accompagnato gli ultimi interventi legislativi di modifica del primo comma dell'art. 182-ter l.fall.

In particolare, nella relazione al d.l. n. 185/2008, nella parte riguardante l'art. 32, nel dichiarare la volontà di limitare la possibilità, per l'imprenditore che ricorre alla procedura di concordato preventivo, di prevedere il pagamento parziale dell'I.V.A., il legislatore esplicita la sua intenzione di non pregiudicare la riscossione dell'I.V.A. proprio perché la direttiva comunitaria in materia "vieta allo Stato di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica" (così relazione ministeriale citata). Ancora più chiara è la relazione ministeriale che ha accompagnato il d.l. n. 78/2010 (che, all'articolo 29, ha esplicitato la non decurtabilità anche delle ritenute operate e non versate), nella quale, all'art. 29 appunto, viene dichiarato l'intento di rendere solo dilazionabili le somme dovute per le ritenute nell'ambito dell'istituto della transazione fiscale, al pari di quanto disposto per l'I.V.A.

A conferma del fatto che le intenzioni del legislatore sono da circoscrivere alla transazione fiscale, la relazione in esame ci dice anche che l'equiparazione delle ritenute all'imposta sul valore aggiunto "trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituto, in diminuzione del proprio debito tributario" e prosegue osservando che "anche le ritenute d'acconto sono somme di terzi che il sostituto



trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con l'imposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento”.

... In definitiva, ritiene il Collegio che la previsione del primo comma dell'art. 182-ter l.fall. opera esclusivamente ogni qual volta l'imprenditore voglia, e soprattutto possa, avvalersi dei vantaggi dell'istituto della transazione fiscale (quali il c.d. consolidamento del debito tributario e l'estinzione dei giudizi pendenti), avendone le risorse. In tal caso infatti il debitore sceglie di utilizzare i vantaggi della transazione nella piena consapevolezza della non negoziabilità del credito I.V.A. e dei crediti per ritenute per i quali l'amministrazione può unicamente assentire ad un pagamento dilazionato» (cfr. Trib. di Busto Arsizio 4-7 ottobre 2013).

Quindi, superata la tesi del generale ambito di operatività del vincolo di cui all'art. 182-ter l.fall., ritenuto l'articolo in questione “*norma procedimentale speciale di natura eccezionale*”, giova a questo punto soffermarsi sulle argomentazioni che consentono di travalicare il campo di applicazione, innanzi delineato, della norma *de qua*.

Infatti, sovvertendo l'argomento adoperato, in via interpretativa, per giustificare l'indifferenziata applicazione della regola della infalcidiabilità che muove dalla ritenuta incongruenza logica della tesi che affiderebbe al debitore la scelta se pagare o meno un tributo a seconda che si avvalga o meno dell'istituto della transazione fiscale, si ritiene che l'art. 160, comma 2, l.fall., (norma cardine sul rispetto dell'ordine dei privilegi) ha valore allorquando i trattamenti siano proposti discrezionalmente dal debitore, ma non quando sia la legge ad imporre il particolare trattamento di un privilegio.

Pertanto, il debitore che intende proporre una transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, deve pagare per intero l'I.V.A., seppure in modo dilazionato, e può pagare in misura inferiore tutti gli altri privilegi anche poziori, con ordine di privilegio più alto, nella consapevolezza che trattasi di una eccezione imposta dalla legge.

Al di fuori dell'art. 182-ter l.fall., invece, riprende vigore il principio generale del rispetto dell'ordine di prelazione di cui all'art. 160, comma 2, l.fall.

In tale contesto, il debitore non gode di discrezionalità in ordine al pagamento del tributo, ma può scegliere se raggiungere, oppure no, un accordo con l'Erario: se



ritiene che i crediti che l'Amministrazione vanta siano inesistenti, evidente sarà l'interesse a non coltivare la soluzione della transazione fiscale.

In secondo luogo, «Per quanto poi concerne il rilievo che l'I.V.A. è una imposta armonizzata a livello comunitario, sulla cui gestione gli Stati non sono esenti da vincoli, argomento ripreso da Cass. Civ. n. 7667/2012, la quale, richiamando una decisione del Consiglio dell'Unione Europea, ha ricordato che l'imposta ha natura di risorsa propria iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, si rileva, in accordo con larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Tribunale Cosenza 29 maggio 2013) che i vincoli comunitari relativi all'imposta armonizzata non impediscono che l'I.V.A. sia soggetta alle regole del concorso e che subisca falcidia quando ciò sia giustificato dal perseguimento di interessi meritevoli di tutela. D'altronde, diversamente opinando, dovrebbe considerarsi illegittima la falcidia dell'I.V.A. in sede fallimentare o esecutiva» (cfr. Corte d'Appello di Genova 10-27 luglio 2013, Cron. 132, Rep. 1326).

Proprio a tal riguardo, si ritiene, pertanto, di dover condividere l'orientamento che sul punto si è espresso sostenendo che se il patrimonio del debitore è conformato in modo tale da risultare non capiente per la soddisfazione del credito I.V.A., nessuna disposizione transnazionale potrà mai imporre il soddisfacimento integrale perché questo dipende dalla consistenza del patrimonio. Dunque, come l'Erario subisce la falcidia nel fallimento, così subisce la falcidia nel concordato preventivo rispetto al quale potrà manifestare il proprio dissenso, ma dovrà cionondimeno rispettare una decisione assunta a maggioranza; potrà, inoltre, contestare tanto i profili formali del procedimento quanto, perché creditore privilegiato, il rapporto fra valore del credito e valore del patrimonio, ma nei limiti del comportamento proprio di ciascun creditore che può liberamente esprimere consenso o dissenso in ordine alla proposta, tenendo altresì ben presente che, certamente, la mancata adesione dell'Erario alla transazione fiscale e/o alla proposta di concordato non è ostativa all'approvazione ed alla successiva omologazione se le maggioranze sono, comunque, raggiunte (cfr., in tal senso, *ex plurimis* Corte d'Appello de L'Aquila, 16 marzo 2011; Tribunale di Ravenna, 19 gennaio 2011; Corte d'Appello di Torino, 23 aprile 2010; Tribunale di Monza, 15 aprile 2010; Tribunale di La Spezia, 2 luglio 2009; Tribunale di Mantova, 26 febbraio 2009; Tribunale di Pescara, 2 dicembre 2008; Tribunale di Pavia, 8 ottobre 2008) - e



ciò per il principio generale della vincolatività del concordato omologato rispetto a tutti i creditori anteriori (art. 184 l.fall.) - ma solo ostativa del conseguimento degli effetti ancillari della transazione fiscale (cfr. Corte d'Appello di Torino, 23 aprile 2010).

Né valido argomento a suffragio della diffusa applicazione dell'art. 182-ter l.fall. può essere desunto, *a fortiori*, dalla disciplina di cui alla più recente normativa in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. n. 3/2012 e successive modifiche).

Invero, l'art. 7 della l. n. 3/2012 stabilisce che *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*. Il fatto che l'articolo menzioni anche i tributi costituenti risorse proprie della U.E. non consente di effettuare una piena equiparazione fra concordato e procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, posto che nel concordato i suddetti tributi non sono soggetti neppure a dilazione.

Inoltre, non trascurabile è il rilievo che la disposizione di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 preveda, come condizione di ammissibilità del procedimento, l'avvenuto pagamento integrale di alcuni crediti, fra i quali quelli oggetto di discussione. La disciplina contenuta nell'art. 182-ter l.fall., per contro, prevede che il pagamento integrale sia condizione di ammissibilità della transazione fiscale.

Non può sfuggire, per di più, che la previsione è contenuta proprio nella norma generale (art. 7) in tema di procedure per la composizioni delle crisi da sovraindebitamento che, generalmente, viene accostata all'art. 160 l.fall.

Questa constatazione corrobora l'argomentazione sistematica prima richiamata, posto che *«non è chiaro attraverso quale meccanismo una norma quale quella in esame [art. 182-ter l.fall.], potenzialmente capace di stravolgere l'ordine dei privilegi nella procedura di concordato, sia stata inserita nell'articolo dedicato alla transazione fiscale invece che nell'art. 160 l.fall.»* (cfr. Trib. di Busto Arsizio decisione del 4-7 ottobre 2013).

In definitiva quindi, qualora si ritenesse di aderire alla tesi del pagamento c.d. *“antergato”* dell'I.V.A. rispetto agli altri crediti poziori, verrebbe meno l'equilibrio dell'ordine delle prelazioni di cui al principio generale sancito dall'art. 160 l.fall.; per



contro, qualora si affermasse che i creditori poziori vadano pagati per intero (o parzialmente nei limiti della capienza del bene, ma poi il credito I.V.A. va soddisfatto per intero facendo ricorso a finanza esterna), si rispetterebbe l'ordine delle prelazioni ma si introdurrebbe “una condotta contingentata in capo al debitore” ai fini dell'ammissibilità che, come chiarito fin dall'inizio, non è prevista per legge.

Scrutinando la *voluntas legis*, stante l'assoluta libertà in capo al debitore di proporre ai propri creditori una soluzione della crisi aziendale governata dalle previsioni di un piano che sia attendibile, veritiero e fattibile, se si ammettesse il pagamento integrale dell'I.V.A., questa circostanza sicuramente genererebbe effetti distorsivi e contrari alla *ratio* sottostante, quali il mancato pagamento dei crediti dei lavoratori, ad esempio, col risultato che così si vanificherebbe quell'ordine che il legislatore ha voluto assumere come regola generale; analogamente, potrebbe realizzarsi altresì la riduzione del pagamento di altri creditori “strategici” il cui coinvolgimento e la cui adesione al piano concordatario risulterebbero necessari e indispensabili per il superamento dello sfavorevole momento congiunturale di gestione aziendale (si pensi ai piani di risanamento *ex art. 186-bis l.fall.* con la relativa previsione di continuità aziendale).

Inoltre, poiché il privilegio si fonda sulla causa del credito (art. 2745 c.c.), è il legislatore che stabilisce quali crediti debbano essere soddisfatti in via prioritaria in virtù di una valutazione astratta che dovrebbe dipendere dalla rilevanza sociale del rapporto rispetto al quale sorge il credito. Anche quando si assumesse che il pagamento integrale del privilegio I.V.A. non comporti che tutti i creditori poziori debbano essere soddisfatti per intero in quanto si potrebbe attingere a risorse esterne per soddisfare l'Erario, si trascurerebbe che, se queste risorse esterne non ci sono, è inevitabile che il pagamento del tributo assorba il patrimonio da destinare ai creditori.

In tale contesto appare assai più conforme al diritto positivo ed ai precetti costituzionali ammettere che tutti i crediti privilegiati siano falcidiabili con la precisazione che quando la falcidia attiene al credito tributario, è ragionevole porsi il problema del consenso del creditore nei termini sopra riportati; del resto, è proprio questa la ragione per la quale il legislatore ha previsto che si osservino peculiari



regole, quali quelle della transazione fiscale, onde “favorire” la formazione del consenso dell’Erario.

Pertanto, «*Nel confermare tale orientamento, da ultimo ribadito da Appello Venezia 23 dicembre 2013 (“La disposizione contenuta nell’art. 182-ter l.fall., la quale prescrive l’obbligo dell’integrale pagamento dell’I.V.A. è una norma eccezionale ma non sostanziale ed il suo ambito di applicazione è limitato all’istituto della transazione fiscale”), dal Tribunale di La Spezia 24 ottobre 2013 (“Il divieto di falcidia del credito relativo all’I.V.A. costituisce un limite imposto esclusivamente alla proposta di transazione fiscale, finalizzata a regolare in modo definitivo i rapporti con il fisco nell’ambito del concordato, onde evitare che i possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l’esito della procedura; tale divieto non può, pertanto, essere esteso in via analogica alla disciplina generale del concordato di cui all’articolo 160 l.fall.”), dal Tribunale di Como 22 ottobre 2013 (“Il trattamento dell’I.V.A. e delle ritenute previdenziali contemplato nell’ambito della sola transazione fiscale trova giustificazione nello “scambio”, caratteristico dell’istituto in questione, tra erario (o enti previdenziali) e debitore proponente, laddove nell’ambito concordatario può, invece, ritenersi ammissibile la falcidia di detto credito al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l’unico limite sancito dall’articolo 160, comma 2, l.fall., nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione”), dal Tribunale di Sondrio 12 ottobre 2013 (“La falcidia del credito I.V.A., degradato al chirografo per incapienza degli importi destinati a soddisfare i crediti muniti di una legittima causa di prelazione, non è di ostacolo all’omologa del concordato preventivo”) e appunto dal Tribunale di Busto Arsizio 4-7 ottobre 2013 (“La previsione del primo comma dell’art. 182-ter l.fall. in ordine alla non falcidiabilità dell’imposta sul valore aggiunto è applicabile esclusivamente nel caso in cui l’imprenditore che propone un concordato preventivo intenda valersi dei vantaggi previsti dall’istituto della transazione fiscale”)*» (Tribunale Ascoli Piceno, decreto del 6-14 marzo 2014), pur in considerazione della frattura determinatasi nell’interpretazione delle Corti di merito (Tribunale Brescia, 11 giugno 2013; Tribunale Padova, 30 maggio 2013; Tribunale Milano, 29 maggio 2013; Tribunale Vicenza, 18 aprile 2013; Tribunale Vicenza, 27 dicembre 2012; Tribunale Latina, 30 luglio 2012; Tribunale Rossano, 31 gennaio 2012; Tribunale Salerno, 9 novembre 2010), ritiene questo Collegio che il principio dell’intangibilità dell’imposta



sia operativo solo nell'ambito della transazione fiscale, allorché il debitore abbia deciso di avvalersene, con conseguente ammissibilità della proposta, che, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 160 l.fall., preveda la falcidia del credito I.V.A. e delle ritenute non versate.

Premessi i suesposti principi di carattere sistematico, dall'esame del piano e della proposta concordataria depositati, emerge che il credito I.V.A. e per ritenute previdenziali è stato fatto oggetto di falcidia, prevedendosi il pagamento nella misura del 12,60 %, e che la società ricorrente espressamente ha dichiarato di non voler proporre alcuna transazione fiscale, in ossequio all'orientamento accolto e in presenza di una relazione giurata ex art. 160, comma secondo, l.fall. dalla quale risulta che la proposta non altera le cause legittime di prelazione in riferimento ai crediti di natura privilegiata, per quanto concerne la indicata falcidia.

Orbene in relazione al sindacato di stretta fattibilità giuridica della proposta, nel merito, va rilevata la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata e prevista dall'art. 160 l.fall., una volta verificata e ritenuta la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata, ai sensi degli artt. 161 e 163 l.fall.

I beni e le attività offerte, alla luce di una valutazione *ex ante*, sommaria e probabilistica, possono fondatamente essere considerati sufficienti al pagamento per intero delle spese e dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati muniti di privilegio di cui all'art. 2751-*bis* nr. 1) c.c., nonché dei prelatizi di grado successivo e dei creditori chirografari nella misura innanzi indicata.

Condivisibili appaiono infine le considerazioni conclusive svolte nel ricorso (alle pagine 33 e 34) anche in relazione alla convenienza della proposta concordataria (anche se non più richiesta) rispetto ad un'eventuale liquidazione fallimentare.

Può infatti verosimilmente ritenersi che, in sede di liquidazione fallimentare, i creditori vedrebbero vanificata la possibilità di ricevere il pagamento nelle percentuali offerte con il piano.

P.Q.M.

letti gli artt. 160 ss. l. fall.,

A M M E T T E



La PRESIDENT ENTERTAINMENT S.r.l., con sede legale in Roma via De Rossi 13 e sede effettiva e centro degli affari in Benevento alla via Perasso 1, C.F. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01223280627 e numero del R.E.A. RM-1335743, con legale rappresentante della società Dr. Sandro d'Alesio, alla procedura di concordato preventivo, con assunzione, alle condizioni indicate nel ricorso depositato in atti;

Delega alla procedura il giudice Dr. Michele Monteleone.

Nomina Commissari Giudiziali l'Avv. Daniela Stranges – Benevento ed il Dr. Liberino Porcaro – Benevento, già ausiliari della procedura *ex art.* 68 c.p.c.;

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno 01 luglio 2014 h. 10:00 disponendo che la comunicazione del presente decreto ai creditori medesimi almeno quindici giorni prima della detta data avvenga perentoriamente a mezzo PEC; nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo PEC ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- *La data di convocazione dei creditori;*
- *copia integrale della proposta del debitore;*
- *copia integrale del decreto di ammissione;*
- *indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;*
- *invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;*
- *avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato dovranno essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis l.fall.*



Dispone che la ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, depositi nella cancelleria di questo Tribunale la somma di € 18.000,00 pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (salve eventuali successive integrazioni), anche a mezzo di deposito su libretto bancario vincolato all'ordine del G.D. per le spese della procedura;

manda – ai sensi degli artt. 166 l.fall. - al Cancelliere per la comunicazione al Registro delle Imprese e al Commissario per la notifica per estratto ai competenti uffici per la annotazione e trascrizione nei pubblici registri con riferimento a tutti i beni oggetto di cessione.

Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2014.

Il Presidente Estensore

Dr. Michele Monteleone

*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Alessia Santamaria, in tirocinio formativo

IL CASO.it

